PROVVEDIMENTO IVASS N. 176 DEL 24 NOVEMBRE 2026

MODIFICHE AL REGOLAMENTO IVASS N. 7 DEL 2 DICEMBRE 2014 CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE DEI TERMINI E DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E DELLE FASI PROCEDIMENTALI DELL'IVASS, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 4 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241.

Relazione

1. Quadro normativo

Le modifiche al Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014 (di seguito, "Regolamento") si rendono necessarie per aggiornare l'Allegato 1, recante l'elenco dei procedimenti di vigilanza di competenza dell'Istituto, alla luce delle innovazioni introdotte rispettivamente dal decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 209 e dal decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47. Con l'occasione, i procedimenti di cui all'art. 226 del CAP vengono integrati mediante l'inserimento del riferimento al Servizio Vigilanza Condotta di Mercato, in coerenza con le competenze allo stesso assegnate.

1.1 Il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 209

L'articolo 3 del decreto legislativo – emanato in attuazione della direttiva (UE) 2023/2673 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2023 – interviene sui poteri dell'Istituto, rafforzandoli e introducendo nuovi strumenti di intervento. In particolare:

i. viene modificato l'articolo 188, comma 3-*bis*, del CAP, estendendone l'ambito di applicazione anche agli intermediari, oltre che alle imprese di assicurazione e riassicurazione;
ii. viene introdotta, al medesimo articolo 188, comma 3-*bis*, del CAP, la lettera e-*bis*), che attribuisce all'IVASS il potere di richiedere la cessazione, temporanea o permanente, di qualsiasi pratica o comportamento contrario alle disposizioni del CAP e alle relative norme di attuazione;
iii. viene inserito l'articolo 188-*bis* del CAP, che disciplina l'istituto degli "impegni" nell'ambito dell'esercizio dei poteri di vigilanza (art. 188 del CAP). Nel dettaglio, l'articolo 188-*bis* prevede che l'IVASS, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e del principio del contraddittorio, possa ricevere da imprese di assicurazione o riassicurazione e da soggetti iscritti al Registro degli intermediari proposte di impegni tali da far venire meno i profili di violazioni di competenza dell'IVASS. L'Istituto, valutata la gravità delle violazioni e l'adeguatezza delle misure proposte, anche in relazione alla tutela degli interessi coinvolti, può renderle obbligatorie per un periodo determinato, con conseguente mancato avvio del procedimento sanzionatorio.
La norma disciplina, inoltre, gli effetti della presentazione degli impegni, prevedendo che l'IVASS non proceda all'accertamento dell'infrazione finalizzato all'avvio del procedimento sanzionatorio fino all'esito della valutazione dell'Istituto.

In caso di inadempimento degli impegni resi obbligatori, l'IVASS può irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa di riferimento, con aumento dei limiti edittali massimi del 10 per cento, esercitando altresì i poteri di vigilanza per monitorarne l'attuazione.
È prevista, altresì, la facoltà per l'Istituto di avviare d'ufficio il procedimento sanzionatorio qualora intervengano modifiche rilevanti della situazione di fatto, si verifichi la violazione degli impegni assunti, ovvero la decisione si fondi su informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti.
Gli impegni sono pubblicati sul sito istituzionale dell'IVASS.

Inoltre, viene abrogato l'articolo 67-*undevicies* del D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e le disposizioni in materia di poteri di vigilanza delle Autorità di settore sono inserite nel nuovo articolo 59-*duodecies*.

L'elenco dei procedimenti di vigilanza dell'Istituto deve essere pertanto aggiornato.

Il decreto legislativo introduce, inoltre, l'articolo 328-*bis* del CAP, che disciplina l'accettazione degli impegni presentati dagli operatori, successivamente all'avvio del procedimento sanzionatorio.

Tale fattispecie si configura come una fase endoprocedimentale del procedimento sanzionatorio ed esula dall'ambito di applicazione del Regolamento n. 7/2014. Pertanto, non costituisce oggetto del presente Provvedimento.

1.2 Il decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47

Il decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47, adottato in forza della delega conferita dalla legge 5 marzo 2024, n. 21 (c.d. "Legge Capitali"), ha disposto l'abrogazione dell'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. "Salva Italia")[1].

La disposizione abrogata prevedeva il divieto di *interlocking,* stabilendo l'incompatibilità tra incarichi ricoperti negli organi di gestione, sorveglianza e controllo, nonché tra funzioni apicali, presso imprese o gruppi operanti nei settori creditizio, assicurativo e finanziario, qualora riferiti a soggetti tra loro concorrenti.

In attuazione della predetta norma primaria, l'Istituto aveva emanato il Regolamento n. 42 del 18 giugno 2012[2], unitamente ai "Criteri per l'applicazione dell'articolo 36"[3], la cui efficacia deve pertanto ritenersi venuta meno.

Alla luce del mutato quadro normativo, si rende inoltre necessario procedere alla modifica dell'Allegato 1 del Regolamento, eliminando il riferimento al procedimento d'ufficio finalizzato alla dichiarazione di decadenza dalle cariche assunte in violazione del divieto di *interlocking*.

1.3. I procedimenti di vigilanza d'ufficio ai sensi dell'art. 226 CAP

L'articolo 226 del CAP disciplina i poteri di intervento dell'IVASS nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione estere operanti in Italia, prevedendo forme di

[1] Cfr. https://www.ivass.it/media/avviso/abrogazione-divieto-di-interlocking/
[2] IVASS - Regolamento IS n. del 18 giugno 2012
[3] https://www.ivass.it/normativa/nazionale/convenzioni-nazionali/documenti/doc-congiunti/FAQ_def.pdf; https://www.ivass.it/media/avviso/secondo-aggiornamento-interlocking/

cooperazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri e con quelle competenti per le imprese aventi sede in Paesi terzi. La norma consente, in particolare, l'adozione di misure di salvaguardia sui beni e sulle attività patrimoniali delle imprese, qualora ciò risulti necessario per tutelarne la solvibilità e garantire la protezione degli assicurati.

Tenuto conto delle funzioni attribuite al Servizio Vigilanza Condotta di Mercato con riguardo agli operatori esteri, è stato integrato il testo dell'Allegato 1, relativo all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 226 CAP, mediante l'inserimento di uno specifico riferimento al medesimo Servizio, al fine di esplicitarne gli ambiti di competenza.

2. Schema e struttura del Provvedimento IVASS

Il Provvedimento si compone di due articoli.

L'**articolo 1** (Modifiche al Regolamento IVASS n. 7 del 2 dicembre 2014) dispone la sostituzione dell'attuale Allegato 1 al Regolamento n. 7/2014, recante l'elenco dei procedimenti di vigilanza di competenza dell'IVASS, con il nuovo Allegato 1 annesso al presente Provvedimento, avente il medesimo oggetto.

Le modifiche dell'Allegato si rendono necessarie al fine di assicurare il coordinamento con le innovazioni illustrate nei paragrafi 1.1, 1.2 e 1.3. In particolare:

i. è previsto un procedimento d'ufficio per l'adozione delle misure di cui all'articolo 188, comma 3-*bis* anche nei confronti degli intermediari;
ii. è inserito un procedimento ai sensi dell'articolo 188-*bis* del CAP, per la presentazione degli impegni su iniziativa delle imprese e degli intermediari vigilati, nell'ambito dei poteri previsti dall'articolo 188 del CAP;
iii. sono eliminati i riferimenti normativi all'abrogato articolo 67-*undevicies* del Codice del consumo;
iv. sono aggiornati i procedimenti di accertamento delle violazioni in materia di commercializzazione a distanza, per coordinamento con il nuovo articolo 59-*duodecies* del Codice del consumo;
v. è eliminato il procedimento d'ufficio per dichiarare la decadenza dei soggetti che hanno assunto cariche societarie in violazione del divieto di *interlocking*;
vi. è assegnata anche al Servizio Vigilanza Condotta di Mercato la competenza a emanare i provvedimenti previsti dall'articolo 226 del CAP.

L'**articolo 2** (Pubblicazione ed entrata in vigore) reca le disposizioni relative alla pubblicazione del Provvedimento e alla sua entrata in vigore.

3. Analisi di impatto e pubblica consultazione

Il Provvedimento modifica un Regolamento adottato ai sensi della citata Legge n. 241/1990. In questa ipotesi, non trova applicazione il Regolamento IVASS n. 54 del 5 novembre 2022 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 9 dello stesso Regolamento n. 54/2022.

Di conseguenza, sono state omesse sia l'analisi di impatto, sia la pubblica consultazione.